



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

Fasc. n. 194/2025 Area III

VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 262 del registro del 9 maggio 2025 con cui si autorizza lo svolgimento della competizione ciclistica "108° GIRO D'ITALIA" - Corsa ciclistica internazionale a tappe, organizzata dalla RCS Sport S.p.A., in programma dal 9 maggio al 1 giugno 2025, unito quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA l'istanza acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.17372 del 13/03/2025 – e rispettivi atti collegati – presentata dal sig. Mauro Vegni, Direttore Ciclismo e Procuratore della RCS Sport S.p.a. (di seguito "Organizzatore"), con sede a Milano, via Rizzoli n. 8, al fine di ottenere la sospensione della circolazione sulle strade poste fuori dai centri abitati ricadenti nei territori di questa provincia e indicate nelle unite cronotabelle in occasione dello svolgimento della competizione ciclistica "108° GIRO D'ITALIA" - Corsa ciclistica internazionale a tappe;

CONSIDERATO che la 12° tappa "MODENA - VIADANA" del giorno 22 maggio 2025 interessa territori facenti parte della provincia di Reggio Emilia, nei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Baiso, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Casina, Canossa, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Gattatico, Brescello e Boretto;

CONSIDERATO che in parallelo al Giro d'Italia Professionisti si svolgerà la 6^a edizione della manifestazione non competitiva con biciclette a pedalata assistita denominata Giro E, anch'essa organizzata dalla R.C.S. Sport, la quale seguirà solo in parte il percorso del Giro d'Italia Professionisti con un anticipo di circa 90 minuti sull'arrivo della competizione principale e che la manifestazione in parola non riveste carattere competitivo e pertanto non è oggetto del presente provvedimento, in quanto i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della Strada;

PRESO ATTO di quanto convenuto in esito alle analisi e alle valutazioni compiute in seno al Comitato Operativo Viabilità nelle riunioni tenutesi presso questa Prefettura in data 17 aprile e 13 maggio 2025;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/558505/116/1 del 09.11.1998 e la n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 e n. 300/A/6989/20/11/116/1/1 del 29 settembre 2020 e n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28 gennaio 2021;

VISTA la nota della Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia n. 145468 del 14/04/2025, nonché la nota datata 6 maggio 2025, acquisita con prot. n. 29671 del 07/05/2025, ulteriormente integrata con nota del 17 maggio 2025, contenenti gli esiti dei sopralluoghi effettuati sul percorso di gara e riportanti prescrizioni e percorsi alternativi per la circolazione stradale, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e cui si fa rinvio per l'integrale osservanza;

VISTA la nota della Questura di Reggio Emilia n. 36853 del 07/05/2025 e la nota del Compartimento di Polizia Stradale di Milano n. 373341 del 07/05/2025;

ACQUISITI i pareri favorevoli, per i profili di competenza, della Questura di Reggio Emilia, del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia e della Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia;

VISTA la richiesta del Comune di San Polo d'Enza, prot. n. 6486 del 16 maggio 2025, con cui si richiede "la chiusura al traffico veicolare di un tratto della SP513R, dalla rotatoria all'incrocio tra la SP513R e via della Resistenza alla rotatoria all'incrocio tra la SP513R e via Lenin" - non facente parte del percorso di gara – "dalle



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

ore 12.45 alle ore 16.30 nella giornata di giovedì 22 maggio 2025 al fine di permettere un regolare deflusso del traffico”;

VISTA la nota della Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia datata 17 maggio 2025, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si esprime parere favorevole alla succitata istanza del Comune di San Polo d'Enza e si segnala altresì la necessità di inibire temporaneamente al transito, nei Comuni di Casalgrande e Castellarano, il tratto della SP486R compreso tra lo svincolo di via Cimabue e l'intersezione con via Radici Sud (punto di innesto della gara ciclistica sulla SP486R) per evitare un accumulo di veicoli in ragione della grande mole di traffico e dell'assenza di ulteriori sbocchi secondari;

RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nelle forme di seguito indicate;

ORDINA

- **la sospensione temporanea della circolazione**, il giorno **22 maggio 2025**, per il percorso della competizione sopraindicata, riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, secondo le seguenti modalità:
 - nella tratta compresa **tra Castellarano e Cerredolo dei Coppi** a partire da **2 ore e 30 minuti prima** del passaggio dell'automezzo di “inizio gara ciclistica” (previsto per le ore 13:57, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella) **fino a 15 minuti dopo** il passaggio dell'automezzo di “fine gara ciclistica” e, **comunque, fino a cessate esigenze**;
 - nella tratta compresa **tra Bivio di Canossa e Sant'Ilario d'Enza** a partire **dalle ore 13:00** (2 ore e 12 minuti prima del passaggio dell'automezzo di “inizio gara ciclistica”, previsto per le ore 15:12, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella) in relazione alle necessità prospettate dal Sindaco del Comune di Canossa connesse alla chiusura delle scuole, **fino a 15 minuti dopo** il passaggio dell'automezzo di “fine gara ciclistica” e, **comunque, fino a cessate esigenze**;
 - nella tratta compresa **tra Brescello e Ponte Fiume Po** a partire da **2 ore e 30 minuti prima** del passaggio dell'automezzo di “inizio gara ciclistica” (previsto per le ore 16:26, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella) **fino a 15 minuti dopo** il passaggio dell'automezzo di “fine gara ciclistica” e, **comunque, fino a cessate esigenze**;
- **la sospensione temporanea della circolazione**, il giorno **22 maggio 2025**, nel Comune di San Polo d'Enza, del tratto della **SP513R**, dalla rotatoria all'incrocio tra la SP513R e via della Resistenza alla rotatoria all'incrocio tra la SP513R e via Lenin, **dalle ore 12:45 alle ore 16:30**;
- **la sospensione temporanea della circolazione**, il giorno **22 maggio 2025**, nei Comuni di Casalgrande e Castellarano, del tratto della **SP486R** compreso tra lo svincolo di via Cimabue e l'intersezione con via Radici Sud, in concomitanza con la sospensione della circolazione disposta per la tratta del percorso di gara compresa tra Castellarano e Cerredolo dei Coppi;

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada;



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

- è fatto obbligo alla società organizzatrice della manifestazione sportiva di realizzare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei partecipanti e dei presenti;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel richiamato provvedimento autorizzatorio della Regione Puglia che fa parte integrante della presente Ordinanza.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione, e in modo particolare garantirà un impiego sufficiente e congruo, a presidio di tutti i percorsi e itinerari segnalati, di personale dotato di idonea preparazione e competenza professionale e opportunamente responsabilizzato in ordine alle specifiche necessità di assistenza tecnica e organizzativa della gara in questione;
- gli Organi della Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione di cui al provvedimento della Regione Puglia citato in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;
- la Questura di Reggio Emilia e le altre Amministrazioni interessate disporranno, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie misure di vigilanza ai fini di assicurare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

IL PREFETTO
Cocciafa